

*Allegato*

# Statuto

dell'associazione

**Musica e Cura**

A.P.S



**Pino Torinese (TO)**  
Via Verdina 2/A

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

## **art. 1- Denominazione, sede e natura**

E' costituita, nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice Civile e dalla Legge n. 383/2000 l'associazione di promozione sociale sotto la denominazione "**Musica e cura**", con sede in Pino Torinese (TO), via Verdina 2/A, avente natura di centro associativo autonomo senza scopi o fini di lucro, democratico, apartitico e aconfessionale.

Il Consiglio Direttivo può istituire sedi secondarie, uffici e rappresentanze in ogni località.

I trasferimenti di sede legale all'interno del territorio comunale non necessitano di modifiche statutarie.

## **art. 2 - Scopo**

L'associazione non ha fini di lucro, gli scopi sono:

- Attività di formazione musicale allo scopo di stimolare l'interesse verso l'arte e arricchire il bagaglio culturale degli insegnanti attraverso corsi formativi e di aggiornamento;
- Organizzazione di eventi e stagioni musicali per promuovere la creatività degli artisti e la valorizzazione dei luoghi offrendo al pubblico spunti di scambio e arricchimento culturale;
- Attività di didattica, formazione musicale e musica d'insieme per soggetti con disabilità;
- Attività di ricerca e divulgazione scientifica nell'ambito della musicoterapia e della suonerapia;

- Attività di informazione, formazione, prevenzione, intervento, e cura attraverso il suono e la musicoterapia;

### **art. 3 - Durata**

L'associazione ha durata sino al 31 Dicembre 2100, l'anno sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

### **art. 4 - Finalità**

L'associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- organizzazione e svolgimento di incontri, conferenze, workshop, convegni, seminari, concerti e campagne di sensibilizzazione rivolti ai singoli, alle organizzazioni, agli enti e ai gruppi coerenti con le finalità associative;
- organizzazione di eventi e concerti in collaborazione con enti pubblici e privati;
- iniziative di formazione, supervisione e confronto per soggetti interni o esterni all'associazione, costituzioni di gruppi di studio, ricerca, perfezionamento, addestramento;
- interventi terapeutici, legati al ben-essere, indirizzati a singoli individui e gruppi;
- attività di raccolta di fondi al fine di promuovere i progetti aventi scopi umanitari e/o sociali;
- attività di studio e ricerca negli ambiti della musicoterapia e della suonerapia;

- divulgazione scientifica attraverso opuscoli, articoli, libri, riviste, dispense, siti internet, prodotti multimediali, televisioni, radio o altri mezzi di comunicazione utili al raggiungimento dei fini associativi;
- collaborazioni con professionisti, tirocinanti, volontari, altre associazioni, enti pubblici o privati;
- svolgimento di manifestazioni varie, cene sociali, attività ricreative per esigenze di conoscenza reciproca degli associati, di salute e di ricreazione dei soci;
- l'associazione potrà, in via accessoria, ausiliaria, secondaria, strumentale, comunque marginale, svolgere attività commerciale per il raggiungimento degli scopi sociali. L'associazione gestirà i fondi raccolti per la realizzazione dei fini sociali.

#### **art. 5 - Soci**

Il numero dei soci è illimitato, possono aderire chiunque senza limiti di età e si riconosca nel presente statuto.

L'associazione è costituita da:

- a) Soci fondatori
- b) Soci sostenitori
- c) Soci ordinari

**I soci fondatori** sono coloro che hanno costituito l'associazione e ne garantiscono la continuità di intenti, hanno diritto di voto i soci fondatori maggiorenni.

**I soci sostenitori** sono coloro che pur non partecipando attivamente alla vita dell'associazione, condividendone i principi, operano nei modi che gli sono congeniali per la loro attuazione, non hanno diritto di voto.

**I soci ordinari** sono coloro che, avendone interesse, partecipano alle attività e usufruiscono dei servizi dell'associazione, hanno diritto di voto i soci ordinari maggiorenni.

Tutti i soci possono partecipare alle assemblee.

I soci fondatori maggiorenni fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo.

I soci sostenitori non possono essere eletti nel Consiglio Direttivo.

I soci ordinari maggiorenni possono essere eletti nel Consiglio Direttivo, dopo almeno dodici mesi di attività svolta presso l'associazione, se il Consiglio Direttivo ne riconosce i requisiti.

I soci sostenitori possono, se ne sono interessati, diventare soci ordinari purché, dopo aver presentato domanda al Consiglio Direttivo e questi ne riconosca i requisiti.

#### **art .6 - Domanda di ammissione**

Per essere ammessi a socio sostenitore e ordinario è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:

- a) indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza;
- b) dichiarare di attenersi al presente statuto, alle deliberazioni degli organi sociali e al regolamento interno;
- c) indicare le motivazioni della richiesta.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo.

La quota associativa è intrasmissibile.

#### **art. 7 - Diritti dei soci**

La presentazione della domanda a socio sostenitore e ordinario dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale.

E' compito del Consiglio Direttivo ratificare l'ammissione a socio ordinario dopo la prima riunione del Consiglio stesso successiva alla domanda e previo colloquio.

Nel caso di domanda di ammissione di socio ordinario, l'ammissione sarà ratificata entro 30 giorni.

Le dimissioni da socio vanno presentate per scritto al Consiglio Direttivo .

Le quote associative sono stabilite dal Consiglio Direttivo.

I soci e i loro familiari hanno il diritto di frequentare i locali dell'associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'associazione stessa.

#### **art. 8 - Doveri dei soci**

Tutti i soci sono tenuti al pagamento della tessera sociale, all'osservanza dello statuto e del regolamento interno.

#### **art. 9 - Perdita qualità di associato**

I soci possono perdere la qualità di socio per i seguenti motivi:

- quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, al regolamento interno o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- quando si rendano morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
- quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione;
- per decesso;
- per dimissioni volontarie.

Le esclusioni saranno decise dal Consiglio Direttivo riunito al completo e con il voto favorevole di almeno i due terzi.

I soci i per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione.

Tali riammissioni saranno deliberate dalla prima assemblea dei soci.

#### **art. 10 - Patrimonio sociale**

Il patrimonio sociale è costituito:

- dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'associazione;

- dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
- dai contributi, erogazioni e lasciti diversi di enti pubblici, persone fisiche e giuridiche;
- da eventuali entrate per servizi prestati dall'associazione;
- dal fondo di riserva.

Il patrimonio dell'associazione non può in nessun caso essere diviso tra gli associati.

Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

#### **art. 12 - Bilancio**

Il bilancio comprende l'esercizio sociale dall' 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno ed entro il mese di aprile dell'anno successivo deve essere convocata l'Assemblea per l'approvazione del bilancio.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo.

La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo

#### **art. 13 - Divieto di distribuzione**

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività associative di cui al punto 4.

Gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e patrimonio non verranno distribuiti, nemmeno in modo indiretto, durante la vita dell'associazione.

#### **art. 14 – Organi sociali**

Gli organi sociali sono:

- L'Assemblea dei soci;

– Il Consiglio Direttivo.

Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito, il Consiglio Direttivo può stabilire il rimborso delle spese sostenute dagli associati incaricati di svolgere attività in nome e per conto dell'associazione ed in casi di particolare necessità assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

### **art. 15 - L'assemblea dei soci**

L'organo sovrano dell'Associazione è rappresentato dall'Assemblea dei soci.

L'Assemblea dei soci è costituita da tutte le tipologie di soci.

Le assemblee dei soci possono essere ordinarie o straordinarie e sono convocate dal Consiglio Direttivo con avviso scritto in bacheca, almeno 8 giorni prima della data prevista, eventualmente possono essere usati altri mezzi di comunicazione.

Il voto è singolo.

#### L'assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

Essa delibera in merito:

- all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo;
- ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intenda sottoporre.

Tutte le decisioni sono prese a maggioranza dei soci presenti aventi diritto di voto. Non sono ammesse deleghe.

#### L'assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria è convocata :

- tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;

- quando ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei soci per iscritto.

L'assemblea dovrà avere luogo entro 30 giorni dalla data della richiesta.

Essa delibera in merito:

- alle modifiche del presente statuto;
- allo scioglimento dell'associazione;
- a qualsiasi delibera sia stata inserita nell'ordine del giorno.

#### **art. 16- Validità delibere assembleari**

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza semplice.

La seconda convocazione dell'assemblea ordinaria può aver luogo nell'arco della stessa giornata della prima convocazione.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria vengono prese con la presenza di due terzi (2/3) dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo assistito dal Vicepresidente nella sua funzione di Segretario.

Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

#### **art. 17 - Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 membri fino ad un massimo di 7, dura

in carica quattro anni, i membri sono rieleggibili e devono essere maggiorenni.

Si riunisce almeno due volte all'anno, le deliberazioni sono valide con i due terzi (2/3) dei presenti, le votazioni sono palesi e non sono ammesse deleghe.

Ne faranno parte di diritto i soci fondatori.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario e i consiglieri che avranno l'incarico di affiancarli.

Il Consiglio Direttivo può cooptare altri membri fino a un terzo (1/3) dei componenti.

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono gratuite e saranno rimborsate solo le spese inerenti l'espletamento dell'incarico.

Il Consiglio direttivo deve :

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto;
- eseguire le delibere dell'assemblea;
- redigere i bilanci preventivi e consuntivi;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti all'attività sociale;
- formulare il regolamento interno;
- deliberare circa l'ammissione, la sospensione, l'espulsione dei soci;
- favorire la partecipazione dei soci alle attività della associazione;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- decidere le modalità di partecipazione dell'associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti e viceversa, se compatibili con i principi statutari;
- stabilire la quota associativa minima per ogni categoria di soci;
- autorizzare i rimborsi spese;
- definire gli argomenti da trattare in assemblea e convocare le assemblee;
- garantire che i soci e gli organi dell'Associazione agiscano in piena coerenza con l'articolo 4;

- potrà inoltre avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di persone non soci in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione dei programmi stabiliti.

### **Art. 18 - Il Presidente**

Il Presidente:

- ha la rappresentanza legale dell'associazione ed è responsabile di ogni attività dello stessa;
- convoca e presiede il consiglio;
- garantisce l'osservanza dello statuto da parte di tutti i soci e dei membri degli organi dell'associazione.

### **Art. 19 - Il Vicepresidente**

Il Vicepresidente:

- coadiuva il presidente e in caso di assenza o impedimento di questi ne assume le mansioni;
- svolge mansioni di segretario;
- redige i verbali delle assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo ed è responsabile della loro conservazione.

### **Art. 20 - Il Tesoriere**

Il Tesoriere:

- tiene la contabilità;
- redige i bilanci;
- provvede alla riscossione delle quote associative e delle altre eventuali erogazioni.

### **Art. 21 - I Consiglieri**

I Consiglieri affiancano gli altri membri del consiglio nell'espletamento delle loro funzioni.

### **art. 22 - Scioglimento dell'associazione**

Le deliberazioni relative allo scioglimento dell'associazione devono essere adottate a maggioranza di due terzi (2/3) degli associati.

In caso di scioglimento dell'associazione i beni patrimoniali, dedotte le passività , saranno destinate ad altri enti del terzo settore o alla Fondazione Italia Sociale

Pino Torinese (TO), lì .....

I soci fondatori: